

<https://formazione.omniavis.com/courses/cod738>

# Giustizia contabile e responsabilità amministrativa nella P.A.



Relatore: **Simone Chiarelli**  
[simone.chiarelli@gmail.com](mailto:simone.chiarelli@gmail.com)  
Cell. +39 3337663638



<https://formazione.omniavis.com/>

# Costituzione

## Art. 103

Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

**La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.**

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

## Art. 28

I **funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici** sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici .

**CIVILE**

**PENALE**

**AMMINISTRATIVO  
CONTABILE**

**DISCIPLINARE**

**DIRIGENZIALE**

## Art. 97

I **pubblici uffici** sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'**imparzialità** dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono **determinate** le sfere di competenza, le attribuzioni e le **responsabilità** proprie dei funzionari

## Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

... e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

**... l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;**

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

... q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

**Danno erariale**  
**“non patrimoniale”**

## Danno (erariale) non patrimoniale

# DANNO DA DISSERVIZIO

**Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 15/12/2020, n. 313**

La **falsa attestazione della presenza in servizio**, attuata nelle predette forme, con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro, integra una fattispecie di danno da disservizio, che nel caso di specie è consistito nel pregiudizio arrecato all'Ente dai maggiori costi sostenuti per l'attivazione (e conclusione) del procedimento disciplinare apertosi nei confronti del dipendente, con conseguente distrazione di risorse ed energie lavorative dell'Amministrazione dal perseguimento dei fini propri e senza alcuna utilità per l'Ente danneggiato.

## Danno (erariale) non patrimoniale

# DANNO ALLA CONCORRENZA

**Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., 18/07/2018, n. 400**

E' da ritenere inammissibile l'eccezione di giurisdizione nei confronti dell'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma) sulla cui natura pubblica si è pronunciata la Cassazione SS.UU. a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass SS. UU, ord. n. 17748/2016). La Sezione ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui **"il danno alla concorrenza", non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte.** Deve dirsi, piuttosto, che l'omissione della gara suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spesa di denaro pubblico; dimostrazione raggiungibile con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione.

## Danno (erariale) non patrimoniale

# DANNO ALL'IMMAGINE

**Comma 3-quater dell'art. 55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. **La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.**

# Responsabilità contabile

Con l'espressione **responsabilità contabile** si intende la responsabilità di quei soggetti che avendo avuto a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe.

Elementi:

- Agente contabile
- Dolo o colpa grave
- Danno erariale
- Onere della prova

# **Responsabilità contabile e amministrativa**

## Elementi

Con l'espressione **responsabilità contabile** si intende la responsabilità di quei soggetti che avendo avuto a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe.

Per **responsabilità amministrativa (erariale)** si intende la responsabilità per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio: affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

La principale **differenza** tra i due tipi di responsabilità sta nel fatto che per la responsabilità amministrativa è la Procura della Corte dei Conti a dover dimostrare la colpevolezza del presunto autore del danno all'erario, mentre per la responsabilità contabile si assiste in questo caso all'inversione dell'onere della prova.

**RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

```
graph TD; A[RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE] -.-> B[RESPONSABILITA' CONTABILE]; A -.-> C[RESPONSABILITA' AMM.VA];
```

**RESPONSABILITA'  
CONTABILE**

**RESPONSABILITA'  
AMM.VA**

# Contabile

Maneggio di denaro

Inadempimento di obbligo di restituire valori

Obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A.

Escluso il potere riduttivo

Giudizio all'atto della presentazione del conto

# Amministrativa

Condotta dolosa o colposa


Diligenza nell'adempimento di doveri di servizio

Comportamento doloso o colposo

Possibile il potere riduttivo


Giudizio promosso dal Procuratore

**RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**



**RESPONSABILITA'  
CONTABILE**

**RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**



**RESPONSABILITA'  
AMM.VA**

## **Azione di responsabilità**

**L. 14 gennaio 1994, n. 20**

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

## 1. Azione di responsabilità.

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è **personale** e **limitata** ai fatti ed alle omissioni commessi **con dolo o con colpa grave**, ferma restando l'**insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali**. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito **si trasmette agli eredi** secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

## 1. Azione di responsabilità.

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il **potere di riduzione**, deve tenersi conto dei **vantaggi** comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di **organi collegiali** la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso è causato **da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.**

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

## Responsabilità amministrativa - elementi costitutivi

1. Ente danneggiato (PA)
2. Rapporto di servizio
3. Danno (erariale)
4. Dolo o colpa grave
5. Nesso di causalità

**Giudici contabili  
(Corte dei conti)**

**Sezioni giurisdizionali  
regionali**



**Sezioni giurisdizionali  
centrali di appello**



*ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione*  
**Corte di cassazione**

**“Seguimi anche su ...”**

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>

<https://libro.omniavis.com/>



*Simone Chiarelli*